

XVII legislatura

RIFORMA COSTITUZIONALE

TESTO A FRONTE tra:

**Costituzione vigente, testo del Governo, testo
della Commissione Affari costituzionali, testo
approvato dal Senato in prima lettura**

testo a fronte



agosto 2014
n. 161 - nuova edizione

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

AVVERTENZA	9
Articolo 48 - Circoscrizione estero (art. 37, comma 1 del ddl)	11
Articolo 55 - Funzioni delle Camere (art. 1 del ddl)	13
Articolo 57 - Composizione ed elezione (indiretta) del Senato (art. 2 del ddl)	17
Articolo 58 - Eleggibilità dei senatori e requisito anagrafico (art. 37, comma 2 del ddl)	21
Articolo 59 - Senatori di nomina del Presidente della Repubblica (art. 3 del ddl)	23
Articolo 60 - Durata della Camera dei deputati (art. 4 del ddl)	25
Articolo 61 - Proroga della Camera dei deputati (art. 37, comma 3 del ddl)	27
Articolo 62 - Riunione straordinaria delle Camere (art. 37, comma 4 del ddl)	29
Articolo 63 - Cariche interne del Senato (art. 5 del ddl)	31

Articolo 64 - Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati); dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori (art. 6 del ddl)	33
Articolo 66 - Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica (art. 7 del ddl)	35
Articolo 67- Vincolo di mandato (art. 8 del ddl)	37
Articolo 68 - Prerogative dei parlamentari (art. 6 del ddl governativo A.S. n. 1429)	39
Articolo 69 - Indennità parlamentare (art. 9 del ddl)	41
Articolo 70 - Procedimento legislativo (art. 10 del ddl)	43
Articolo 71 - Iniziativa legislativa (art. 11 del ddl)	49
Articolo 72 - Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione (art. 12 del ddl)	51
Articolo 73 - Leggi elettorali: giudizio preventivo di legittimità costituzionale (art. 13 e art. 37, comma 5 del ddl)	57
Articolo 74 - Rinvio delle leggi (art. 14 del ddl)	59
Articolo 75 - Referendum abrogativo (art. 15 del ddl)	61

Articolo 77 - Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza (art. 16 del ddl)	65
Articolo 78 - Deliberazione dello stato di guerra (art. 17 del ddl)	69
Articolo 79 - Leggi di amnistia e indulto (art. 18 del ddl)	71
Articolo 80 - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (art. 19 del ddl)	73
Articolo 81 - Bilancio e indebitamento (art. 37, comma 6 del ddl)	75
Articolo 82 - Inchieste parlamentari (art. 20 del ddl)	77
Articolo 83 - Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e relativi quorum) (art. 21 del ddl)	79
Articolo 85 - Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 22 del ddl)	81
Articolo 86 - Indizione della elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni) (art. 23 del ddl)	83
Articolo 87 - Presidente della Repubblica (art. 37, comma 7 del ddl)	85
Articolo 88 - Scioglimento della Camera dei deputati (art. 24 del ddl)	89

Articolo 94 - Fiducia al Governo (art. 25 del ddl)	91
Articolo 96 - Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione (art. 26 del ddl)	93
Articolo 99 - Soppressione del CNEL (art. 27 del ddl)	95
Articolo 114 - Abolizione delle Province (art. 28 del ddl)	97
Articolo 116 - Forme particolari di autonomia regionale (condizionata ad equilibrio di bilancio) (art. 29 del ddl)	99
Articolo 117 - Potestà legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni (art. 30 del ddl)	101
Articolo 118 - Funzioni amministrative; coordinamento; sussidiarietà orizzontale (art. 31 del ddl)	115
Articolo 119 - Risorse degli enti territoriali (art. 32 del ddl)	117
Articolo 120 - Potere sostitutivo del Governo (art. 33 e art. 37, comma 11 del ddl)	121
Articolo 121 - Iniziativa legislativa regionale (art. 37, comma 10 del ddl)	123
Articolo 122 - Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali (art. 34 del ddl)	125
Articolo 122 - Incompatibilità dei rappresentanti regionali (art. 37, comma 11 del ddl)	127

Articolo 126 - Soppressione della previsione costituzionale di una Commissione parlamentare per le questioni regionali (art.35 del ddl)	129
Articolo 132 - Distacco di Comuni da una Regione ad altra (art. 37, comma 12 del ddl)	133
Articolo 133 - Circoscrizioni provinciali (art. 37, comma 13 del ddl)	135
Articolo 134 - Giudizio di costituzionalità della legge elettorale (art. 13, comma 2 del ddl)	137
Articolo 135 - Elezione dei giudici della Corte costituzionale (art. 36 del ddl)	139
Articolo 37 (Disposizioni consequenziali e di coordinamento)	143
Articolo 38 (Disposizioni transitorie).....	151
Articolo 39 (Disposizioni finali)	163
Articolo 40 (Entrata in vigore)	169

AVVERTENZA

Il presente fascicolo è stato predisposto quando il messaggio di trasmissione del disegno di legge approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'8 agosto 2014 era ancora in corso di elaborazione in sede di *drafting*: pertanto è da ritenersi prodotto in tiratura provvisoria.

Fa fede, ai fini della ricognizione del testo definitivo quale approvato dall'Assemblea del Senato in prima lettura l'8 agosto 2014, l'atto che figura nella banca dati del sito www.senato.it.

a cura di: Luca Borsi

Articolo 48 - Circoscrizione estero
(art. 37, comma 1 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	Art. 48 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	Art. 48 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 48 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 55 - Funzioni delle Camere
(art. 1 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.	Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. <i>Identico.</i>	Art. 55 <i>Identico.</i> Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle	<i>Identico.</i> Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello	<i>Identico.</i> Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni,

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	politiche pubbliche sul territorio.	Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche sul territorio. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.	verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 57 - Composizione ed elezione (indiretta) del Senato
(art. 2 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 57 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni	Art. 57 Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. La durata del mandato dei	Art. 57 Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.	Art. 57 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.	

Articolo 58 - Eleggibilità dei senatori e requisito anagrafico
(art. 37, comma 2 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	Art. 58 <i>Abrogato.</i> <i>Abrogato.</i>	Art. 58 <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>	Art. 58 <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>

Articolo 59 - Senatori di nomina del Presidente della Repubblica
(art. 3 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Art. 59 <i>Identico.</i> <i>Abrogato.</i>	Art. 59 <i>Identico.</i> Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. <i>v. inoltre la disposizione recata dall'articolo 39, comma 5 del disegno di legge, circa il numero</i>	Art. 59 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 59	Art. 59	Art. 59 <i>massimo dei senatori di nomina presidenziale.</i>	Art. 59

Articolo 60 - Durata della Camera dei deputati
(art. 4 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Art. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Art. 60 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 60 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 61 - Proroga della Camera dei deputati
(art. 37, comma 3 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Art. 61 L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	Art. 61 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 61 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 62 - Riunione straordinaria delle Camere
(art. 37, comma 4 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Art. 62 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Abrogato.</i>	Art. 62 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>	Art. 62 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>

Articolo 63 - Cariche interne del Senato
(art. 5 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	Art. 63 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 63 <i>Identico.</i> Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali. <i>Identico.</i>	Art. 63 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

**Articolo 64 - Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati);
dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori
(art. 6 del ddl)**

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la	Art. 64 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 64 <i>Identico.</i> Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 64 <i>Identico.</i> I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	<i>Identico.</i> I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 66 - Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica
(art. 7 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	Art. 66 La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente.	Art. 66 <i>Identico.</i> Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente.	Art. 66 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 67- Vincolo di mandato
(art. 8 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	Art. 67 I membri del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. <i>Cfr. l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, modificativi rispettivamente degli articoli 55 e 57 della Costituzione, per la rappresentanza di Nazione ed istituzioni territoriali.</i>	Art. 67 <i>Identico.</i>	Art. 67 <i>Identico.</i>

Articolo 68 - Prerogative dei parlamentari
(art. 6 del ddl governativo A.S. n. 1429 - soppresso)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale	Art. 68 <i>Identico.</i> Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in	Art. 68 <i>Identico.</i> <i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo].</i>	Art. 68 <i>Identico.</i> <i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	<i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo].</i>	<i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i>

Articolo 69 - Indennità parlamentare
(art. 9 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	Art. 69 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.	Art. 69 <i>Identico</i>	Art. 69 <i>Identico</i>

Articolo 70 - Procedimento legislativo
(art. 10 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.	Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p)¹, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma² e negli altri casi previsti dalla Costituzione.	Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla

¹ Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative (lettera p) del secondo comma dell'articolo 117, quale rivisitata dal disegno di legge).

² Legge che stabilisce i principi fondamentali nonché la durata degli organi elettivi, per il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la	<i>Identico.</i> Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.	Costituzione. <i>Identico.</i> Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	legge può essere promulgata. Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni	Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma³, 117, commi secondo, lettera p) e u)⁴, quarto⁵, quinto⁶ e nono⁷, 118, quarto comma⁸, 119⁹, 120, secondo comma¹⁰, e 122, primo comma e 132, secondo comma¹¹, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal	Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli

³ Ordinamento di Roma Capitale.

⁴ Governo del territorio e protezione civile.

⁵ Clausola di supremazia.

⁶ Norme di procedura (e potere sostitutivo in caso di inadempienza) per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti dell'Unione europea e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

⁷ Disciplina delle forme e dei casi in cui le Regioni possano, nelle materie di loro competenza, concludere accordi transfrontalieri.

⁸ Sussidiarietà orizzontale.

⁹ Autonomia finanziaria degli enti territoriali.

¹⁰ Potere sostitutivo del Governo.

¹¹ Distacco di Comuni da una Regione.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	<i>Identico.</i>

Articolo 71 - Iniziativa legislativa
(art. 11 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 71	Art. 71	Art. 71	Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
	Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.	<i>Identico.</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,	<i>Identico.</i>	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.		da parte di almeno duecentocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.	da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Articolo 72 - Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione
(art. 12 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	Art. 72 Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. <i>Identico.</i>	Art. 72 Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	Art. 72 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. Posposto quale ultimo comma.	<i>Identico.</i> <i>Ricollocato qui (quale quinto comma dunque), identico al testo della Commissione.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138. Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138. Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia	<i>Identico.</i> Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.	iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento, tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per	prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. <i>Ricollocato sopra (quale quinto comma), in identico testo.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.	

Articolo 73 - Leggi elettorali: giudizio preventivo di legittimità costituzionale
(art. 13 e art. 37, comma 5 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.	Art. 73 <i>Identico.</i>	Art. 73 <i>Identico.</i> Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia	Art. 73 <i>Identico.</i> Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Identico.	entro il termine di un mese e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. <i>(cfr. altresì la modifica dell'articolo 134 della Costituzione, recata dall'articolo 13, comma 2 del disegno di legge).</i> Identico. Identico.	ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. Identico. Identico.

Articolo 74 - Rinvio delle leggi
(art. 14 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Art. 74 <i>Identico.</i> Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.	Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. <i>Identico.</i> Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.	Art. 74 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 75 - Referendum abrogativo
(art. 15 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 75 E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini	Art. 75 <i>Articolo della Costituzione non modificato dal ddl governativo.</i>	Art. 75 E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali. <i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i> Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.	Art. 75 È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. <i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i>.		La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. <i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i> <i>Conseguentemente, all'articolo 39 del ddl, è aggiunto il seguente comma:</i> 6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. <i>Identico al comma della Costituzione vigente.</i> Soppresso.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		<i>referendum</i> abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di 90 giorni, da almeno quattrocentomila elettori.	

Articolo 77 - Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza
(art. 16 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le	Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La	Art. 77 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. <i>Identico.</i> I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. <i>Identico.</i>	legge può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.	L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 78 - Deliberazione dello stato di guerra
(art. 17 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari	Art. 78 La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.	Art. 78 <i>Identico.</i>	Art. 78 <i>Identico.</i>

Articolo 79 - Leggi di amnistia e indulto
(art. 18 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 79 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 79 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 80 - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
(art. 19 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	Art. 80 La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	Art. 80 La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.	Art. 80 Identico.

Articolo 81 - Bilancio e indebitamento
(art. 37, comma 6 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati	Art. 81 <i>Identico.</i> Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. <i>Identico.</i> La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivi-	Art. 81 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 81 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	vo presentati dal Governo. <i>Identico.</i> Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 82 - Inchieste parlamentari
(art. 20 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	Art. 82 La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. <i>Identico.</i>	Art. 82 La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	Art. 82 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 83 - Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e relativi quorum)
(art. 21 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il	Art. 83 <i>Identico.</i> <i>Abrogato.</i> <i>Identico.</i>	Art. 83 <i>Identico.</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il	Art. 83 <i>Identico</i> <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.		terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	

Articolo 85 - Convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica
(art. 22 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo	Art. 85 <i>Identico.</i> Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,	Art. 85 <i>Identico.</i> Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. <i>Identico.</i>	Art. 85 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.		

Articolo 86 - Indizione della elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni
(art. 23 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	Art. 86 <i>Identico.</i> In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	Art. 86 <i>Identico</i> <i>Identico.</i>

Articolo 87 - Presidente della Repubblica
(art. 37, comma 7 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Art. 87 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo. <i>Identico.</i>	Art. 87 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico al testo della Costituzione vigente [mediante soppressione della modificazione recata dal ddl governativo assunto come testo base].</i> <i>Identico.</i>	Art. 87 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.	<i>Identico.</i>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 88 - Scioglimento della Camera dei deputati
(art. 24 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. <i>Identico.</i>	Art. 88 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 88 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 94 - Fiducia al Governo
(art. 25 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un	Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un	Art. 94 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 94 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.		

Articolo 96 - Modificazioni all'articolo 96 della Costituzione
(art. 26 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Art. 96 <i>Identico.</i>	Art. 96 <i>Identico.</i>

Articolo 114 - Abolizione delle Province
(art. 28 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. <i>Identico.</i>	Art. 114 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 114 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Cfr. altresì l'articolo 37, comma 8 dell'A.S. n. 1429-A, che espunge le parole: "le Province" dalla rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Articolo 116 - *Forme particolari di autonomia regionale (condizionata ad equilibrio di bilancio)*
(art. 29 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	Art. 116 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 116 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 116 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	<i>Abrogato.</i>	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u) limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117 - Potestà legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni
(art. 30 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: a) <i>identica</i>;	Art. 117 <i>Identico.</i> Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: a) <i>identica</i>;	Art. 117 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> a) <i>identica</i>;

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
b) immigrazione:	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;	<i>e) identica;</i>
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; h) <i>identica</i>; i) <i>identica</i>; l) <i>identica</i>; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) <i>identica</i>; i) <i>identica</i>; l) <i>identica</i>; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali	g) <i>identica</i>; h) <i>identica</i>; i) <i>identica</i>; l) <i>identica</i>; m) <i>identica</i>;

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; n) norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con	e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) <i>identica</i>; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, comprese le loro forme associative, e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) <i>identica</i>;	n) <i>identica</i>; o) <i>identica</i>; p) <i>identica</i>; q) <i>identica</i>;

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
<i>r)</i> pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; <i>s)</i> tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	l'estero; <i>r) identica;</i> <i>s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;</i> <i>t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;</i> <i>u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento</i>	<i>r) identica;</i> <i>s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e-sull'; ordinamento sportivo;</i> <i>t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;</i> <i>u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e</i>	<i>r) identica;</i> <i>s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;</i> <i>t) identica;</i> <i>u) identica;</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori	della protezione civile;	coordinamento della protezione civile;	
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Abrogato.	v) identica; z) identica; <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>	v) identica; z) identica; <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei			

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programma- zione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere <i>h</i>), salva la polizia amministrativa locale, <i>i</i>) e <i>l</i>), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o —funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. <i>Soppresso.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico [dunque permane la soppressione].</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119. <i>Identico.</i>	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	<i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 118 - Funzioni amministrative; coordinamento; sussidiarietà orizzontale
(art. 31 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di	Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di	Art. 118 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 118 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 119 - Risorse degli enti territoriali
(art. 32 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 119	Art. 119	Art. 119	Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.	I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario , e dispongono di	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. <i>Identico.</i> Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.	<i>Identico.</i> Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.			

Articolo 120 - Potere sostitutivo del Governo
(art. 33 e art. 37, comma 11 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero	Art. 120 <i>Identico.</i> Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero	Art. 120 <i>Identico.</i> Il Governo, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della	Art. 120 <i>Identico.</i> Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

Articolo 121 - Iniziativa legislativa regionale
(art. 37, comma 10 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,	Art. 121 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 121 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 121 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.			

Articolo 122 - Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali
(art. 34 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 122 Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un	Art. 122 Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. <i>Cfr. scheda successiva.</i>	Art. 122 <i>Identico.</i> <i>Cfr. scheda successiva.</i>	Art. 122 <i>Identico.</i> <i>Cfr. scheda successiva.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 122 - Incompatibilità dei rappresentanti regionali
(art. 37, comma 11 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 122 Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Art. 122 <i>Cfr. scheda precedente.</i> Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Art. 122 <i>Cfr. scheda precedente.</i> Identico.	Art. 122 <i>Cfr. scheda precedente.</i> Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 126 - Soppressione della previsione costituzionale di una Commissione parlamentare per le questioni regionali
(art. 35 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie.	Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.	Art. 126 Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
componenti il Consiglio.			

Articolo 132 - Distacco di Comuni da una Regione ad altra
(art. 37, comma 12 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei	Art. 132 <i>Identico.</i> Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante	Art. 132 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 132 <i>Identico.</i> <i>Identico</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.	<i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni , che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.		

Articolo 133 - Circoscrizioni provinciali
(art. 37, comma 13 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	Art. 133 <i>Abrogato.</i> <i>Identico.</i>	Art. 133 <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> <i>Identico.</i>	Art. 133 <i>Identico (dunque il comma della Costituzione vigente è abrogato).</i> <i>Identico.</i>

Articolo 134 - Giudizio di costituzionalità della legge elettorale
(art. 13, comma 2 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	Art. 134 <i>Identico.</i>	Art. 134 <i>Identico.</i>	Art. 134 <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		La Corte costituzionale giudica altresì sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma. <i>[vedi anche la modifica apportata all'articolo 73 della Costituzione].</i>	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai sensi dell'articolo 73, secondo comma. <i>[vedi anche la modifica apportata all'articolo 73 della Costituzione].</i>

Articolo 135 - Elezione dei giudici della Corte costituzionale
(art. 36 del ddl)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie. <i>Identico.</i>	Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. <i>Identico.</i>	Art. 135 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 37

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

Modifica gli articoli 48, 58, 59, 61, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132 e 133 della Costituzione.

Modifiche già incorporate nel presente testo a fronte, nei corrispettivi articoli della Costituzione.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Art. 32 1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati». 2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato. 3. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.	Art. 37 1. Identico. 2. Identico. Soppresso.	Art. 37 1. Identico. 2. Identico. Identico [dunque permane la soppressione].

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	4. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	5. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	6. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono». 7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».	<i>Spostato, con identico testo, all'articolo 6 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 64 della Costituzione.</i> 5. Identico.	5. Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	8. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»; <i>b)</i> al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»; <i>c)</i> al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».	6. Identico.	6. Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	9. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; <i>b)</i> al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;	7. Identico. <i>a) identica;</i> <i>Identico al testo della Costituzione vigente. [mediante soppressione della modificazione qui recata dal ddl governativo: cfr. la scheda relativa all'articolo 87 Cost.].</i>	7. Identico. <i>a) identica;</i> <i>Identico al testo della Costituzione vigente.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	c) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; d) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». 10. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni». 11. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.	b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»; c) <i>identica</i>; 8. Identico. 9. Identico.	b) <i>identica</i>; c) <i>identica</i>; 8. Identico. 9. Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	12. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 13. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».	10. Identico. 11. Identico.	10. Identico. 11. Identico.
	14. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,». 15. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.	12. Identico. 13. Identico.	12. Identico. 13. Identico.

Articolo 38
(Disposizioni transitorie)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Art. 33	Art. 38 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si	Art. 38 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano [per la Provincia autonoma di Bolzano, cfr. l'articolo 39, comma 6], ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere,	ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio. 2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo	un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio. <i>Posposto quale primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 39.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		censimento. 3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.	2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere,

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.	4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi	non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati. 3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun consiglio	Consigli sono convocati entro tre giorni dal loro insediamento. <i>Soppresso</i> <i>Soppresso.</i>	Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. <i>Identico [dunque permane la soppressione].</i> <i>Identico [dunque permane la soppressione].</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto. 4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del collegio medesimo, di due	<i>Soppresso</i>	<i>Identico [dunque permane la soppressione].</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto. 5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale. 6. La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.	5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale o provinciale. 6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6. 8. Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. 9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie. 10. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale	Soppresso. Soppresso. 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato della Repubblica. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale	Identico [dunque permane la soppressione]. Identico [dunque permane la soppressione] . 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. Identico.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge costituzionale. 11. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie. 12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della	continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. 9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 26 della presente legge costituzionale. 13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.	Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale. 11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. 12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge	<i>Identico.</i> <i>Soppresso.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di <i>referendum</i>. 13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.	12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. <i>Soppresso.</i>

Articolo 39
(Disposizioni finali)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Art. 34 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'inse-	Art. 39 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla	Art. 39 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	diamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.	soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. <i>Identico.</i> 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari,	conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei	

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. 4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.	4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato	5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. <i>Soppresso.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
		dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.	6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/ Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Articolo 40
(Entrata in vigore)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 testo del Governo	A.S. n. 1429-A testo della Commissione	testo approvato dal Senato in prima lettura
	Art. 35 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di immediata applicazione.	Art. 40 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.	Art. 40 <i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

155

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1^a Commissione) - 1^a ed. provvisoria

156

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"

157

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"

158

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - *Edizione provvisoria*

159

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria

160

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". *Edizione provvisoria*